

Legge regionale 05 aprile 2024 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

Art. 50

(Modifica all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<2 ter. In deroga all'obbligo previsto dall'articolo 29, comma 7, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio).>>.